

**Un pubblico esercizio che deteneva apparecchi da gioco (c.d. slot) ha chiuso da tempo; ora un diverso titolare sta avviando una nuova attività nei medesimi locali e chiede se può installare gli apparecchi da gioco d'azzardo lecito.**

Come primo aspetto va precisato che l'articolo 74 comma 1bis della legge regionale 6/2010 prevede che **la nuova installazione** di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del Tulpis sia subordinata al **rilascio di specifica autorizzazione del Suap**, conseguente a domanda e relativa istruttoria.

Il Comune deve innanzitutto **verificare la sussistenza di una distanza di almeno 500 metri** (in linea d'aria) **da una serie di luoghi "sensibili"**: istituti scolastici di ogni ordine e grado - luoghi di culto - impianti sportivi - strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario - strutture ricettive per categorie protette - luoghi di aggregazione giovanile - oratori. (dgr 1274/2014).

Altra **verifica riguarda il numero di apparecchi** che si intendono installare e che non deve superare quanto previsto dall'apposito decreto 27 luglio 2011 dei Monopoli di Stato (ora ADM) .

Solo dopo l'esito positivo delle citate verifiche, potrà essere rilasciata l'autorizzazione.

Relativamente al concetto di "**nuova installazione**", l'art. 5 della legge regionale 8/2013 e ss.mm.ii. è molto chiaro:

- **per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli...**

e precisa, inoltre, che sono **equiparati a nuova installazione**:

- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- la stipula di nuovo contratto, anche con un differente concessionario,
- l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

Ne consegue **che qualora un'attività venga cessata, colui che andrà ad avviarne una nuova nei medesimi locali dovrà presentare una nuova domanda** (= nuova installazione) e il Suap potrà rilasciare l'autorizzazione solo in caso di verifiche positive ovvero solo qualora il locale si trovi ad una distanza superiore a 500 metri dai c.d. "luoghi sensibili" sopra indicati.

L'unico caso che consente di continuare a detenere gli apparecchi con vincite in denaro (c.d. slot) è quello del **subentro** nell'attività commerciale di un altro esercente dove erano lecitamente installati, ovviamente nel medesimo locale.

Regione Lombardia, settore "No slot", precisa che **tale passaggio è possibile a patto che vengano rispettate alcune condizioni:**

- siano rispettate le leggi di settore che disciplinano la materia del subentro (TULPS e l.r. 6/2010);
- gli apparecchi non siano mai stati scollegati dalla rete telematica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- il nuovo contratto sia stipulato con lo stesso gestore (ossia il noleggiatore / concessionario);
- il gestore (ossia il noleggiatore / concessionario) aggiorni il nuovo contratto coi dati dell'esercente subentrante mantenendo immutate le condizioni del vecchio titolare, compresa la durata del contratto;
- le apparecchiature da gioco devono rimanere quelle del precedente esercente, anche numericamente, fatta salva la possibilità di sostituzione per guasto o vetustà;
- gli apparecchi rimangano ubicati nel medesimo locale dove erano installate in precedenza.